

N. _____ Sent. _____



CONTENZ. N.	_____
CRONOL. N.	_____
REPERT. N.	_____
COMUNICAZ. N.	_____
DEP. MINUTA	_____
P.M.	_____
Esente da bollo L.488/99	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Antonella IOFFREDI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
Contratti bancari

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

~~_____~~ S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' avv. Emanuele
Argento, del foro di Pescara,

ILCASO.it

- OPPONENTI -

contro

S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. ~~_____~~ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Parma]

- OPPOSTA -

R.

Causa Civile iscritta al n. 2914/12 del Ruolo Generale ed assegnata a
sentenza sulle seguenti conclusioni:

OPPONENTI:

v. verbale di udienza in data 19.10.2016

OPPOSTA:

v. comparsa di costituzione e risposta

FATTO E DIRITTO

Con la presente opposizione, l'impresa, sia in proprio, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, emesso a favore di parte convenuta, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento: della nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente n. 311129-8, intestato alla società, e n. 38354, intestato a, dell'illegittimità della prassi adottata dalla Banca di capitalizzazione trimestrale degli interessi; dell'illegittimità della CMS applicata; dell'illegittimità della prassi bancaria applicata in tema di valute nonché degli interessi passivi computati;

dell'illegitima applicazione di interessi usurari;

della nullità della fideiussione prestata da [redacted] relativamente al rapporto n. 31129-8.

Di conseguenza, gli opposenti hanno chiesto la condanna dell'opposta al pagamento (restituzione) di quanto pagato in eccedenza ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e per violazione del principio di buona fede, a causa della condotta tenuta dall'istituto di credito.

Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la decadenza di controparte dal diritto di contestare le risultanze degli estratto conto, stante la sua approvazione, a norma dell'art. 1832 c.c.

L'eccezione appare infondata.

Infatti, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Peraltro, dedotta l'inefficacia della registrazione di un'operazione di giroconto, in quanto derivante da un atto dispositivo compiuto in difetto o contro la volontà del correntista, ben può il giudice accertare che il cliente abbia avuto

tempestiva comunicazione del giroconto e abbia dato consapevole approvazione all'operazione negoziale sottostante, e ritenere, quindi, tardive le sue contestazioni, non a causa della decadenza dal termine fissato dalla norma bancaria, quanto per la ragione sostanziale che l'operazione di giroconto sia stata consapevolmente ratificata dal medesimo (v. Cass. n. 11626/11).

Nel merito, si osserva che, per quanto riguarda entrambi i rapporti oggetto del presente giudizio, non risulta alcuna pattuizione scritta sia del tasso di interessi applicato sia della CMS. In proposito si veda la documentazione contrattuale prodotta, che è stata analizzata dal Ctu: *"i rapporti in questione erano regolati dal rinvio ai criteri "usualmente praticati dalle Aziende di credito sulla piazza" (nel caso del c/c 31129-8) o da un contratto in cui le condizioni di tasso e CMS risultano in bianco (nel caso del c/c 38354)".*

Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la validità della convenzione relativa alla determinazione degli interessi, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base ai criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati (v. da ultimo Cass. n. 12276/10).

Tale condizione non risulta osservata nel caso di specie.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla questione relativa alla applicazione della commissione di massimo scoperto, che non risulta essere stata, in nessun caso, pattuita per iscritto tra le parti in causa.

Infatti, la commissione di massimo scoperto, normalmente prevista quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito ed indipendentemente dall'utilizzo della apertura di credito stessa, ove non risulti essere stata contrattualmente pattuita nella percentuale e nei criteri di calcolo, determina la nullità del contratto, in relazione alla specifica pattuizione, per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c. e, comunque, costituendo essa un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, si considera nulla per mancanza di causa (cfr. Trib. Milano 4.7.2002, Trib. Milano n. 6565/06).

Discende da quanto sopra esposto la necessità di applicare ai rapporti oggetto di causa i soli interessi legali, senza applicazione della commissione di massimo scoperto.

Quanto alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario, la Corte di Cassazione si è ormai consolidata, nel senso di considerare la sua nullità per violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto basata solo su un uso negoziale e non normativo, come deve intendersi, invece, l'uso in deroga che legittimerebbe, in base a tale norma, la sua validità (v. Cass. S.U. 21095/04), laddove l'art. 25, comma 3

del D.Lvo n. 342/1999, che attribuiva validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti stipulati anteriormente (come quello in oggetto) all'entrata in vigore (22.4.2000) della delibera del Cici di cui all'art. 25 comma 2. è stato, a propria volta, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (v. Corte Cost. n. 425/2000).

Riconosciuta la illegittimità della capitalizzazione trimestrale unilaterale degli interessi anatocistici, operata nel caso di specie dalla opposta (v. dettaglio nelle tabelle 6/A e 6/B di Ctu), deve, infine, escludersi la capitalizzazione annuale, posto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., in mancanza di usi (normativi) contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

Rispondendo al quesito sulla natura usuraria degli interessi applicati ed esponendo nella relazione i criteri di calcolo applicati, che risultano corretti ed assolutamente scevri da vizi ed ai quali si rinvia, il CTU ha determinato il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, e, confrontandolo con i limiti fissati dalla L. 108/2006, ha accertato l'applicazione di un tasso usurario nei seguenti trimestri (cfr. tabelle 5/A e 5/B):

c/c 31129-8

- primo, secondo e terzo trimestre anno 2000;
- quarto trimestre 2001;
- terzo trimestre 2002;
- secondo trimestre 2003;
- quarto trimestre 2004;
- primo, terzo e quarto trimestre 2005;
- primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006;

c/c 38354

- primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2002, 2003 e 2005;
- primo e secondo trimestre 2004;
- secondo trimestre 2010;
- quarto trimestre 2012;
- primo e secondo trimestre 2013;

Correttamente, ancora, il Ctu, in mancanza di richiamo alla valuta d'uso e di pattuizione della valuta, ha effettuato il conteggio di interessi e competenze, considerando quale valuta la data stessa dell'operazione.

Non può, invece, applicarsi, al caso concreto, il c.d. *principio del saldo zero*, invocato dall'opponente a proposito del conto estero per mancanza di documentazione, in quanto, nel giudizio di opposizione, qualora l'opponente non si limiti a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo

opposto, ma svolga domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell'istituto di credito alla restituzione del dovuto, è su quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava l'onere probatorio del diritto dallo stesso vantato (v. Cass. n. 9201/2015). Non può, pertanto, calcolarsi, a favore della società, l'importo di euro 25.110,00, per "interessi e commissioni spese estero" (v. tabella 9 allegata alla relazione del Ctu).

Per le ragioni sopra esposte, sulla base del ricalcolo effettuato dal Ctu i risposta al quesito n. 2 della relazione integrativa, al quale si fa integrale rinvio con la limitazione di cui sopra e la correzione di seguito esposta, si ritiene, pertanto, che parte convenuta debba restituire alla società attrice la somma di euro 148.276,00 e che il debba versare l'importo residuo di euro 15.177,00, dovendosi ritenere che il segno + indicato di fianco alla cifra debba intendersi come segno -, posto che la suddetta cifra rappresenta la differenza tra l'importo a debito di euro 19.251 (indicato con segno -) e l'importo a credito di euro 4.074 (indicato con segno +).

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di entrambi gli opposenti.

Sulle suddette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Nulla si ritiene dovuto agli opposenti a titolo di risarcimento dei danni, stante il contenuto generico della domanda.

Le spese di Ctù vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Per quanto riguarda la condotta tenuta dall'opposta nel procedimento di mediazione, si ritiene che essa trovi giustificazione in considerazione del ridimensionamento dell'esborso cui si ritiene tenuta la banca, rispetto alla proposta del mediatore ed alle conclusioni del Ctù.

L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

in relazione ai rapporti di conto corrente n. 311129-8, intestato alla società,

[REDACTED] e n. 38354, intestato a [REDACTED] e per le ragioni di cui alla parte motiva,

dichiara la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi passivi ultralegali applicati;

dichiara illegittimi gli addebiti di interessi passivi anatocistici, usurari, della commissione di massimo scoperto;

dichiara illegittimo l'addebito di interessi passivi computati in relazione a giorni di valuta diversi dalle date delle operazioni,

respingendo nel resto;

per l'effetto,

revoca il decreto ingiuntivo n. 584/2012;

dichiara tenuta e condanna

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla
.....
la somma di euro 148.276,00, oltre interessi legali dalla
data della domanda al saldo;

dichiara tenuto e condanna

a pagare a :

....., la somma di euro 15.177,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo.

Pone le spese di Ctu. come liquidate in atti, definitivamente a carico di
parte convenuta.

Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali nella misura
di due terzi, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 8.954,00,
per onorario, ed euro 445,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del
15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

dichiarandole compensate per il restante terzo.

Parma, 26.1.2017

Il Giudice Unico

dot.ssa Antonella Ioffredi

